

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 5/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 24 DEL 06 FEBBRAIO 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 29 gennaio 2026, n. 1950, sez. II civile**

Donazione obnuziale

La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia compiuta "in riguardo di un futuro determinato matrimonio"; tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell'atto perché il legislatore ha voluto tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni.

***Cassazione, sentenza, 29 gennaio 2026, n. 1951, sez. II civile**

Sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. - menzioni catastali

Le menzioni catastali richieste dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge n. 52/1985, piuttosto che costituire - come sostenuto dalla dottrina - un requisito di contenuto-forma della sentenza di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., rappresentano un fatto che deve formare oggetto dell'accertamento del giudice, perché per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali, l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo. La configurabilità della mancata trascrizione di tali menzioni nel corpo della sentenza quale vizio di contenuto-forma della sentenza stessa si infrangerebbe, pertanto, contro il rilievo che la sentenza è un atto processuale e, come tale, non può soggiacere a previsioni di nullità di carattere civilistico, dettate per gli atti autonomia privata. Ciò implica che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui al

comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 52/1985 costituisce un error in iudicando censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza: in particolare, gli effetti di tale errore sono destinati ad esaurirsi all'interno del processo e non producono alcuna conseguenza sul piano della idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari.

Cassazione, ordinanza, 3 gennaio 2026, n. 162, sez. II civile

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE Garanzia ex art. 1489 c.c. - Esclusione per la natura apparente del peso - Fondamento - Dichiarazione del venditore sulla libertà del bene - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa ove l'acquirente abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, nonché quando si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè risultanti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, nel qual caso non rileva la dichiarazione del venditore circa l'inesistenza di pesi od oneri sul bene, giacché il compratore ha la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto e subisce le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assenza di responsabilità ex art. 1489 c.c. del venditore di un immobile, a cui poteva accedersi solo con l'attraversamento di un passo carraio di proprietà comunale delimitato da un cancello sul quale era presente segnaletica stradale e un cartello che faceva riferimento alle Ferrovie dello Stato).

Cassazione, ordinanza, 17 dicembre 2025, n. 32963, sez. II civile

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Onerosità del contratto d'opera intellettuale - Essenzialità - Esclusione - Prova per presunzioni - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).

Cassazione, ordinanza, 16 dicembre 2025, n. 32754, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Collegamento negoziale - Risoluzione per grave inadempimento - Eccezione ex art. 1460 c.c. (anche formulata implicitamente) - Valutazione giudiziale unitaria e complessiva del comportamento delle parti - Necessità.

Ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero

assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c.

Cassazione, ordinanza, 13 dicembre 2025, n. 32551, sez. I civile

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Società - Trasformazione - Scissione di società - Responsabilità solidale ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. - Responsabilità delle nuove società - responsabilità nei limiti del patrimonio netto assegnato in sede di scissione - Responsabilità della società originariamente obbligata - responsabilità integrale.

In tema di scissione societaria, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; inoltre, nell'ipotesi in cui tali obbligazioni non vengano adempiute, rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., anche tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, con responsabilità contenuta nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, rimanendo tuttavia integralmente responsabile la società che si era originariamente obbligata, in epoca precedente all'operazione straordinaria.

Cassazione, ordinanza, 2 dicembre 2025, n. 31387, sez. II civile

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - MORTE O INCAPACITÀ DEL MANDANTE O DEL MANDATARIO Morte del mandante - Atti successivi compiuti dal rappresentante nell'esplicazione dell'attività gestoria - Validità nei confronti del rappresentante e dei terzi - Condizioni.

In tema di mandato a vendere conferito anche nell'interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato per morte del mandante, di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., si riferisce esclusivamente al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, mentre, ai sensi dell'art. 1396, comma 2, c.c., l'efficacia del contratto concluso dal mandatario con il terzo presuppone la persistenza del potere di rappresentanza che permane sempre che il rappresentante o i terzi abbiano ignorato senza colpa la morte del rappresentato.

EDILIZIA

***Cassazione, sentenza, 26 gennaio 2026, n. 2923, sez. III penale**

Permesso di costruire in sanatoria

In tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.

FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza, 12 dicembre 2025, n. 32399, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Fallimento - Ammissione al passivo - Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Contestazioni - Iscrizione con riserva - Giurisdizione tributaria.

Anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva ex art. 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.

Cassazione, ordinanza, 22 novembre 2025, n. 30759, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI Azione revocatoria fallimentare - Effetti restitutori - Decorrenza - Oggetto - Frutti civili - Inclusione.

Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito determina l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato con conseguente condanna dell'acquirente alla "restituzione" del bene e, nel caso in cui questo sia fruttifero, dei frutti ritratti dallo stesso con decorrenza dalla domanda giudiziale.

FAMIGLIA

***Corte Costituzionale, sentenza, 23 gennaio 2026, n. 7**

Sospensione della prescrizione

L'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. La stabile convivenza di fatto costituisce una formazione sociale tutelata dall'articolo 2 della Costituzione, la quale merita la stessa protezione prevista per i coniugi in relazione alla sospensione della prescrizione dei diritti, al fine di preservare l'affectio e l'unità familiare.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1791, sez. V**

Imposta di registro- Fideiussione enunciata in decreto ingiuntivo

In tema di imposta di registro, la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo, a prescindere che esso sia o meno esecutivo, è soggetta all'imposta di registro, in quanto la funzione antielusiva dell'art. 22 TUR presuppone che l'atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, sia enunciato in un provvedimento giudiziario, trovando altresì applicazione le sanzioni previste, per l'omessa registrazione del contratto, dall'art. 69 del TUR (Cass. 24303/2025, che cita i precedenti 31177/2023, 18454/2016 e 17237/2013).

Quanto alla misura della tassazione, deve farsi applicazione del principio, ripetutamente espresso da questa Corte, a partire dalla sentenza n. 17237/2013, cit., secondo cui la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (artt. 1939 e 1941 cod. civ.) non può essere riportata nell'ambito tributario e, segnatamente, nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro, per la quale, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vale invece il principio dell'autonomia dei singoli negozi, con la conseguenza che la relativa tassazione non resta attratta nella disciplina tributaria dell'IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.

In definitiva, in caso di contratto di fideiussione enunciato in un provvedimento giudiziario intervenuto tra le stesse parti del negozio di garanzia (nel caso in esame un decreto ingiuntivo), questo deve essere

autonomamente valutato ai fini dell'imposta di registro, secondo i principi dell'art. 22 cit. e, dunque, assoggettato a tassazione in misura proporzionale (Cass. 14807/2025, che richiama il precedente, in termini, 17899/2005). Ebbene, a tali principi non si è conformata la CTR, laddove ha erroneamente ritenuto che, essendo la fideiussione accessoria ad un rapporto soggetto ad Iva, la relativa disciplina tributaria fosse attratta nel campo d'applicazione dell'IVA, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in forza del principio di alternatività di cui all'art. 40 D.P.R. 131/1986.

*** Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1792, sez. V**

Prezzo- valore - Immobile (A/2) non adibito a destinazione abitativa ma a studio - Istanza di variazione di destinazione d'uso da A/2 a A/10 successiva all'acquisto

Sul piano oggettivo, il sistema del "prezzo valore" si applica esclusivamente agli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali riguardanti "immobili ad uso abitativo", per tali dovendosi intendere i fabbricati classificati nelle categorie catastali abitative, cioè quelle del gruppo 'A ad eccezione della categoria A/10 (uffici e studi privati), mentre per tutti gli altri immobili si applica la disciplina ordinaria dell'imposta di registro, basata sull'art. 43 del D.P.R. n. 131/1986, che prevede la tassazione sulla base del valore venale in comune commercio dell'immobile, determinato con riferimento al prezzo o corrispettivo pattuito, salvo il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Quando la norma parla di "uso abitativo", si riferisce alla destinazione - per l'appunto abitativa - che emerge dalla classificazione catastale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'immobile.

Pertanto, essendo pacifico, nel caso di specie, che, alla data del decreto di trasferimento dell'immobile in favore del A.A., il bene fosse censito in categoria A2 come "abitazione civile", correttamente il giudice di merito ha ritenuto di sussumere la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 497, legge 266/2005, non rilevando - in senso contrario - la circostanza, per quanto già detto influente, che l'immobile fosse di fatto utilizzato come studio dentistico.

Questo perché, ai fini dell'applicazione del c.d. "prezzo-valore", il discrimen è affidato non al criterio contingente dell'effettivo utilizzo dell'immobile ma a quello obiettivo dell'iscrizione del bene nella categoria catastale abitativa.

Pertanto, la norma richiede che l'acquirente sia una persona fisica la quale non agisca nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, e questo requisito deve essere presente all'atto del trasferimento. Poiché, quindi, l'unico momento rilevante ai fini della verifica dei presupposti - oggettivo e soggettivo - per l'applicazione del criterio del "prezzo-valore" è quello di acquisto della proprietà, non rilevano i fatti successivi dedotti dall'ufficio. Sia l'istanza di variazione della categoria catastale sia la scelta conseguente di adibire l'immobile in oggetto a studio professionale, essendo successivi al decreto di trasferimento, non sono idonei a dimostrare che, già alla data di acquisto dell'immobile, il A.A. avesse intenzione di mutarne la destinazione, da abitazione a studio.

*** Cassazione, ordinanza 27 gennaio 2026, n. 1859, sez. V**

Imposta di registro- Ricognizione di debito

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondo cui la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito va ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della tariffa - parte II, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta di registro in misura fissa (Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682, cui addde Cass. 16254/2024).

III. Diritto europeo e internazionale

MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadini dell'Unione dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio nell'esercizio di tale diritto - Obbligo per lo Stato membro di origine di tali cittadini di riconoscere e trascrivere l'atto di matrimonio emesso in un altro Stato membro - Normativa o prassi nazionale che non ammette il riconoscimento e l'iscrizione in un registro dello stato civile di un atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso

Il procedimento principale ha ad oggetto una controversia polacca tra due coniugi dello stesso sesso, entrambi cittadini polacchi, che hanno contratto matrimonio in Germania, Paese di seconda cittadinanza di uno dei coniugi, e il rappresentante del governo della Mazovia, in Polonia, in relazione a una domanda di riconoscimento e trascrizione, nel registro dello stato civile polacco, del loro atto di matrimonio celebrato in Germania.

È contraria al diritto dell'Unione, in particolare agli articoli 20 e 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la normativa di uno Stato membro che - non autorizzando il matrimonio tra persone dello stesso sesso - non consenta il riconoscimento del matrimonio tra due cittadini di questo Stato, che sia stato legalmente contratto nell'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un diverso Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare. Allo stesso modo, è contrario al diritto dell'Unione che la normativa nazionale non consenta la trascrizione di un tale atto di matrimonio nel Registro dello stato civile quando la trascrizione sia l'unico mezzo previsto dallo Stato membro per consentire il riconoscimento della situazione giuridica derivante dal matrimonio.